



OGGETTO: Approvazione dei seguenti schemi di Protocollo di Intesa: tra la Regione Marche, la Regione Campania ed il Comune di Poggiomarino (NA) per rendere operativi i gemellaggi di cui alla DPCM “Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio” e tra la Regione Marche, la Regione Campania ed il Comune di Bacoli (NA) per rendere operativi i gemellaggi di cui al DPCM “Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dirigente del Servizio Protezione Civile, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Protezione Civile che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

D E L I B E R A

- di approvare, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2014, lo schema di Protocollo di Intesa e relativo *Allegato Tecnico* da stipularsi tra la Regione Marche, la Regione Campania e il Comune di Poggiomarino, ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990, finalizzato alle attività di gemellaggio nell'ambito del piano nazionale di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio, riportato nell'allegato “A1” della presente deliberazione;
- di approvare, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016, lo schema di Protocollo di Intesa e relativo *Allegato Tecnico* da stipularsi tra la Regione Marche, la Regione Campania e il Comune di Bacoli, ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990, finalizzato alle attività di gemellaggio nell'ambito del piano nazionale di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, riportato nell'allegato “A2” della presente deliberazione;



- di dare mandato al Presidente della Giunta regionale di sottoscrivere i Protocolli di Intesa (comprensivi di allegati tecnici) di cui all'allegato A1 e A2, con facoltà di apportarvi le modifiche non sostanziali che in sede di sottoscrizione si rendessero opportune o necessarie;
- di trasmettere copia del presente atto al Capo dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Riferimenti normativi

- Decreto Legislativo del 02 gennaio 2018 n. 1 “Codice della protezione civile”;
- Legge n. 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, articolo 15, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 concernente “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”;
- Legge n° 32 dell’11 dicembre 2001 “Sistema regionale di Protezione Civile”;
- Decreto del Capo Dipartimento del 2 febbraio 2015 “Indicazioni alle Componenti e alle Strutture operative del Servizio Nazionale per l’aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell’evacuazione cautelativa della popolazione della zona rossa dell’area vesuviana.”
- Direttiva del 14 febbraio 2014 “Disposizioni per l’aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio.”
- Delibera della Giunta Regione Campania n° 245 del 07/06/2016 “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/02/2014. Pianificazione di Emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio. Gemellaggi. Firma dei Protocolli d’Intesa e individuazione dei referenti per il Gruppo di Lavoro "Monitoraggio"”
- Delibera della Giunta Regione Campania n° 497 del 22/09/2016 “Approvazione dell’allegato tecnico al protocollo d’Intesa tra Comuni Vesuviani, Regioni e Province Autonome - integrazione della DGR N° 245 del 07/06/2016”
- Delibera della Giunta Regione Campania n° 35 del 29/01/2018 “Pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei campi flegrei di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 24 giugno 2016. Gemellaggi. Approvazione dello schema di protocollo d’intesa disciplinante l’operatività dei gemellaggi e dell’allegato tecnico. Determinazioni.
- Dpcm del 24 giugno 2016 “Disposizioni per l’aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei”.



Motivazione

Con il conferimento di funzioni e compiti dallo Stato alle Regioni (Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112) sono state attribuite alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali.

Il Decreto Legislativo 02 gennaio 2018 n° 1 “Codice della Protezione Civile” stabilisce:

- all’Art. 6 comma a) che le autorità territoriali di protezione civile (tra esse la regione) sono responsabili “del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile”;
- all’Art. 8 comma 1 lettera b) Il Presidente del Consiglio dei ministri, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento dei seguenti compiti che, nell’ambito delle attività di cui all’articolo 2, hanno rilievo nazionale “l’elaborazione dei provvedimenti finalizzati alla gestione delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale previste o in atto”
- all’Art. 8 comma 1 lettera d) “l’elaborazione e il coordinamento dell’attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso, contenenti il modello di intervento per l’organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale”.

Con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2014 relativa al “Disposizioni per l’aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio (G.U. della Repubblica Italiana del 12 maggio 2014)”, sono state emanate le disposizioni per la predisposizione delle pianificazioni di emergenza, con particolare riferimento all’aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio.

Tale Direttiva stabilisce quale strategia di salvaguardia della popolazione dei 18 comuni della Zona Rossa l’evacuazione ed il trasferimento della stessa nelle Regioni e Province Autonome gemellate.

Al fine di garantire l’assistenza alla popolazione dell’area vesuviana da evacuare, ciascun comune della “zona rossa” è gemellato con una Regione o Provincia Autonoma secondo lo schema riportato nell’allegato 2 della predetta Direttiva: la Regione Marche risulta gemellata con il comune di Poggiomarino (NA).

Con successivo decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2015 sono state emanate le “Indicazioni alle componenti e alle strutture operative del Servizio Nazionale per l’aggiornamento delle pianificazioni d’emergenza ai fini dell’evacuazione della popolazione della zona rossa dell’area vesuviana”, pubblicate in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.75 del 31 marzo 2015; alle richiamate Indicazioni è allegato lo schema del Protocollo d’Intesa disciplinante l’operatività dei predetti gemellaggi, da stipularsi tra Comune, Regione/Provincia Autonoma gemellata e Regione Campania.

Con nota Protocollo EME/0023212 del 06/05/2015, il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato di voler avviare “... un percorso di riferimento per l’individuazione delle modalità di



realizzazione dei previsti gemellaggi di ciascun comune della Zona Rossa con le Regioni e Province autonome ...”.

Con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – (n° 0058491 del 15/10/2018) a firma del Capo dipartimento, venivano sollecitate le Regioni “a svolgere un ruolo propulsivo” al fine di giungere in tempi rapidi, alla sottoscrizione dei rispettivi protocolli.

Nella riunione della Commissione speciale Protezione civile del 23 ottobre 2018, alla presenza del Capo Dipartimento di Protezione civile, sono state invitate tutte le Regioni che non avessero ancora provveduto a sottoscrivere i protocolli di gemellaggio con la Regione Campania ed i comuni interessati secondo la DPCM del 14/02/2014.

Ciascuno dei 18 Comuni dell’area vesuviana è gemellato con una regione italiana deputata ad ospitare la popolazione della zona rossa a lungo termine. Dopo la messa in sicurezza dei cittadini della zona rossa nelle aree di prima accoglienza, si procede con automobili, pullman e treni al trasferimento nella Regione gemellata.

La Regione Campania nel giugno del 2016 ha approvato con la DGR Campania n. 245/16 lo schema di gemellaggio e la firma dei protocolli d'intesa e individuazione dei referenti per il gruppo di lavoro monitoraggio. Nel frattempo il DPC ha attivato con Regione Campania, Regione Lazio, Regione Marche e i Comuni rispettivamente gemellati di Ottaviano e Poggiomarino, un Progetto Pilota con l’obiettivo di redigere un Allegato Tecnico al Protocollo stabilito dalla Direttiva. A seguito di un lavoro proficuo e sinergico, questo Progetto Pilota ha prodotto l’Allegato Tecnico trasmesso per il tramite della Commissione Speciale Protezione Civile a tutte le Regioni e Province Autonome che lo hanno licenziato. Di conseguenza la Regione Campania con la DGR Campania n. 497/16 ha approvato questo allegato tecnico al Protocollo di intesa tra i Comuni vesuviani e le Regioni e Province Autonome.

Analogamente per i Campi Flegrei, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016 relativo alle “Disposizioni per l’aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei”, sono state emanate le disposizioni per la predisposizione delle pianificazioni di emergenza, con particolare riferimento all’aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei.

Tale Decreto stabilisce quale strategia di salvaguardia della popolazione dei 4 comuni più i quartieri di Napoli della Zona Rossa l’evacuazione ed il trasferimento nelle Regioni e Province Autonome gemellate.

La Regione Marche, e la Regione Umbria risultano gemellate con il comune di Bacoli (NA).

La Regione Campania nel gennaio 2018 ha approvato con la DGR Campania n. 35 lo schema di gemellaggio e quello dei protocolli d'intesa disciplinante l’operatività dei gemellaggi.

Il DPC con la nota EME/24434 del 10/05/2019 ha sollecitato tutte le Regioni a procedere alla sottoscrizione dei protocolli al fine di dare efficacia alla Pianificazione di emergenza.



Si precisa che, dal presente provvedimento non deriva, ne può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche ne per la sottoscrizione del Protocollo tantomeno per le relative attività di pianificazione.

Qualora dovesse essere attuato il Piano, gli oneri per il trasferimento, accoglienza e assistenza della popolazione dei Comuni gemellati con la Regione Marche evacuata a seguito dell'eruzione del Vesuvio saranno erogati da fondi di Contabilità Speciale regolati da specifiche Ordinanze di Protezione Civile in analogia con le calamità naturali a livello nazionale avvenute in passato (articolo 7, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 1/2018).

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra espresse si propone alla Giunta Regionale:

- di approvare, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2014, lo schema di Protocollo di Intesa e relativo *Allegato Tecnico* da stipularsi tra la Regione Marche, la Regione Campania e il Comune di Poggiomarino finalizzato alle attività di gemellaggio nell'ambito del piano nazionale di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio, riportato nell'allegato "A1", parte integrante della presente deliberazione;
- di approvare, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016, lo schema di Protocollo di Intesa e relativo *Allegato Tecnico* da stipularsi tra la Regione Marche, la Regione Campania e il Comune di Bacoli finalizzato alle attività di gemellaggio nell'ambito del piano nazionale di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, riportato nell'allegato "A2", parte integrante della presente deliberazione;
- di dare mandato al Presidente della Giunta regionale di sottoscrivere i Protocolli di intesa di cui all'allegato A1 e A2, con facoltà di apportarvi le modifiche non sostanziali che in sede di sottoscrizione si rendessero opportune o necessarie;
- di trasmettere copia del presente atto al Capo dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Matteo Giordano)





PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale; attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva ne può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(David Piccinini)

La presente deliberazione si compone di n²⁸ pagine, di cui n²⁰ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

OK Y



ALLEGATO A1 alla DGR n. _____ del _____

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA
LA REGIONE CAMPANIA, LA REGIONE MARCHE E IL COMUNE DI POGGIOMARINO
PER RENDERE OPERATIVI I GEMELLAGGI DI CUI ALLA DIRETTIVA DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI "DISPOSIZIONI PER
L'AGGIORNAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA PER IL RISCHIO
VULCANICO DEL VESUVIO" DEL 14 FEBBRAIO 2014**

L'anno duemiladiciannove, il giorno _____ del mese di _____

tra

la Regione Campania – con sede in Napoli, Via Santa Lucia (C.F 80011990639) – di seguito
“Regione”, nella persona di Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania,

la Regione Marche – con sede in ANCONA, Via Gentile da Fabriano n. 9 (C.F 80008630420) – di
seguito “Regione gemellata”, nella persona di Luca Ceriscioli, Presidente della Regione Marche,

e

il Comune di Poggiomarino – con sede in Poggiomarino (Na), Via (C.F.....) – di
seguito “Comune”, nella persona di....., Sindaco del Comune di Poggiomarino.

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, “Codice della protezione civile”;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008 concernente:
“Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri “Disposizioni per
l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio” del 14
febbraio 2014 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 12 maggio 2014 - ed in particolare l'art.
2 in cui si dispone che, al fine di garantire l'assistenza alla popolazione dell'area vesuviana



cautelativamente evacuata, ciascun comune della Zona rossa è gemellato con una Regione o Provincia Autonoma;

VISTA la Legge Regionale n.32 del 11 dicembre 2001 “Sistema regionale di protezione Civile” art. 3 comma 2 lett a;b) nell’esercizio delle proprie funzioni:

- a) instaura un costante rapporto di collaborazione con le Amministrazioni dello Stato, con le altre Regioni, con gli Enti locali e con ogni altro ente, istituzione ed organizzazione pubblica o privata operante con finalità di protezione civile;
- b) stabilisce accordi con le altre Regioni per l’espletamento di attività di comune interesse, in armonia con i piani e i programmi nazionali;

VISTO il documento “Scenari eruttivi e livelli d’allerta per il Vesuvio” (di seguito “Scenari”), trasmesso al Dipartimento della protezione civile il 13 aprile 2012, redatto dalla Commissione nazionale incaricata di provvedere all’aggiornamento dei piani di emergenza dell’area vesuviana e dell’area flegrea per il rischio vulcanico, nominata con decreto del Ministro dell’Interno delegato per il coordinamento della protezione civile rep. n. 1828 del 18 giugno 2002;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in particolare gli articoli 18 e seguenti, disciplinanti il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici;

VISTO il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 10 gennaio 2000, secondo il quale il trattamento delle informazioni e dei dati necessari alla pianificazione comunale di protezione, compresi i dati sensibili, nonché la comunicazione degli stessi ad altre istituzioni, quali il Dipartimento di protezione civile, le Prefetture, le Regioni e le Province, rientrano nei compiti istituzionali dei Comuni sulla base della vigente legislazione in materia di protezione civile e in particolare nel D.Lgs n. 1 del 2018 e non richiedono il consenso degli interessati né l’autorizzazione del Garante;

CONSIDERATO che la Regione Campania e il Dipartimento della protezione civile, sulla base del predetto documento, hanno avviato le attività di competenza volte alla revisione del Piano



nazionale d'emergenza e alla ridefinizione dei confini della Zona rossa del medesimo Piano, intesa come area da evacuare cautelativamente per salvaguardare le vite umane dagli effetti di una possibile eruzione in quanto ad alta probabilità di invasione di flussi piroclastici e elevato rischio di crolli delle coperture degli edifici per accumuli di depositi di materiale piroclastico;

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 250 del 26 luglio 2013, concernente la "Delimitazione della zona rossa 1 e della zona rossa 2 del piano di emergenza dell'area vesuviana. Presa d'atto delle proposte comunali".

CONSIDERATO che la citata direttiva del 14 febbraio 2014 dispone altresì che le Regioni e le Province Autonome rendano operativi i predetti gemellaggi mediante specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la Regione Campania ed i comuni gemellati, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e provvedano ad elaborare specifici piani per il trasferimento e l'accoglienza della popolazione da assistere;

CONSIDERATO, altresì, che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Commissione speciale protezione civile, nella seduta tecnica congiunta con il Dipartimento della Protezione civile del 11 luglio 2013 e, successivamente, nella seduta politica del 19 febbraio 2014, ha approvato il metodo per il gemellaggio e l'abbinamento tra i Comuni della Zona rossa e le Regioni e Province autonome ai fini della distribuzione territoriale della popolazione vesuviana in caso di evacuazione;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento del 02/02/2015 recante "Indicazioni alle Componenti ed alle Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile inerenti l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della "Zona rossa vesuviana";

RAVVISATA, la necessità di assicurare e garantire un omogeneo e coerente svolgimento delle attività di pianificazione per l'allontanamento, il trasferimento e l'accoglienza della popolazione nello spirito di leale collaborazione che deve contraddistinguere le iniziative e le attività delle

pubbliche amministrazioni, soprattutto in un ambito strategico e particolare quale quello della protezione civile;

RITENUTO che sia possibile attuare rapporti di collaborazione e sinergie al fine di addivenire ad una condivisione delle metodologie e degli strumenti necessari per la compiuta attuazione del gemellaggio;

ACQUISITO il parere favorevole del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata Direttiva del 14 febbraio 2014;

DATO ATTO che le attività di cui al presente protocollo d'intesa riguardano eventi di carattere nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del D. Lgs 1/2018 recante "Codice della protezione civile" e per fronteggiare le quali si procederà con le modalità e le risorse previste dall'art. 24 del medesimo decreto legislativo;



Y



TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

1. Le "premesse" e l'"Allegato Tecnico" di seguito riportato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 2 (Obiettivi)

1. Con il presente Protocollo d'Intesa si definiscono gli accordi necessari a disciplinare le attività volte a rendere operativo il gemellaggio tra il Comune di Poggiomarino e la Regione Marche, ai fini dell'allontanamento, trasferimento ed accoglienza della popolazione del Comune della Zona rossa vesuviana, in caso di ripresa dell'attività vulcanica del Vesuvio, sulla base delle linee guida emanate dal Dipartimento della protezione civile nelle "Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa".

Articolo 3 (Compiti della Regione Campania)

1. La Regione Campania si impegna a svolgere le attività espressamente previste nelle "Indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa".
2. In particolare la Regione Campania, nell'ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, si impegna ad assicurare:
 - la partecipazione alle attività di raccordo conoscitivo e informativo tra amministratori e tecnici delle Amministrazioni;
 - il coordinamento delle attività per la creazione di standard per lo scambio dei dati.





Articolo 4 (Compiti della Regione Marche)

1. La Regione Marche si impegna a svolgere le attività espressamente previste nelle “Indicazioni per l’aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa”.
2. In particolare la Regione Marche, nell’ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, si impegna ad assicurare, con modalità individuate anche in successivi documenti attuativi:
 - il recepimento, l’aggiornamento telematico e la gestione dei dati della popolazione, con il coinvolgimento degli uffici competenti;
 - l’accesso ai servizi di base della popolazione ospitata;
 - la promozione di possibili iniziative volte a facilitare l’integrazione della popolazione ospitata nella comunità di accoglienza.

Articolo 5 (Compiti del Comune di Poggiomarino)

1. Il Comune di Poggiomarino si impegna a svolgere le attività espressamente previste nelle “Indicazioni per l’aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa”.
2. In particolare il Comune di Poggiomarino, nell’ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, si impegna ad assicurare, con modalità individuate anche in successivi documenti attuativi:
 - la trasmissione e l’aggiornamento telematico dei dati anagrafici e delle altre banche dati della popolazione del Comune di Poggiomarino alla Regione Marche;
 - la trasmissione e l’aggiornamento delle informazioni di carattere sanitario della popolazione del comune alla Regione Marche, in raccordo con l’Azienda sanitaria competente per territorio;
 - la trasmissione e l’aggiornamento dei dati per la continuità dell’attività scolastica della popolazione del comune alla Regione Marche, in raccordo con l’Ufficio scolastico regionale.



Articolo 6
(Compiti di Comune di Poggiomarino e della Regione Marche)

1. Il Comune di Poggiomarino e la Regione Marche, nell'ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, provvedono:
 - al raccordo conoscitivo e informativo tramite la programmazione di periodici incontri tra amministratori e tecnici delle Amministrazioni;
 - alla definizione delle modalità di condivisione dei dati.
2. Il Comune di Poggiomarino e la Regione Marche, nell'ambito delle attività relative alle modalità di attuazione del trasferimento e accoglienza della popolazione, provvedono altresì:
 - alla predisposizione di uno specifico schema di distribuzione della popolazione del Comune della Zona rossa nel territorio regionale di accoglienza, teso a mantenere unite le comunità esistenti nel comune di partenza;
 - alla predisposizione di Accordi e "gemellaggi" tra le associazioni di volontariato del Comune di Poggiomarino e della Regione Marche.

Articolo 7
(Tutela dati personali)

1. Le parti si impegnano a perseguire gli obiettivi del presente protocollo d'intesa nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici.

Articolo 8
(Gruppo di lavoro per il monitoraggio delle attività)

1. Per garantire il corretto e costante svolgimento delle attività previste nel presente Protocollo d'Intesa, è costituito un Gruppo di Lavoro, con funzioni di monitoraggio.
2. Il Gruppo di Lavoro è costituito da un referente designato da ciascuna delle Amministrazioni firmatarie. La partecipazione a tale Gruppo di lavoro è a titolo gratuito.
3. Al termine di ciascun anno il Gruppo di Lavoro redige una sintetica relazione sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da inoltrare ai competenti vertici delle rispettive amministrazioni, segnalando eventuali problemi ed individuando le possibili soluzioni. Detta relazione viene inoltrata per opportuna informazione al Dipartimento della protezione civile.



Articolo 9
(Costi delle operazioni disciplinate dal Protocollo)

1. Alla copertura delle spese emergenziali, a cui ciascun ente ed amministrazione è chiamato a far fronte, si provvede con gli strumenti conseguenti la dichiarazione dello stato d'emergenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs 1/2018, nel limite delle risorse stanziato.
2. Restano a carico dei bilanci ordinari delle singole amministrazioni ed enti i costi connessi con le attività di pianificazione e coordinamento che vanno sviluppate ordinariamente e durante la Fase operativa I di Attenzione.

Articolo 10
(Entrata in vigore e durata)

1. Il presente Protocollo ha la durata di 5 anni dalla data della stipula, e può essere rinnovato, agli stessi patti e condizioni, previo scambio di corrispondenza tra le parti, entro la scadenza naturale dello stesso.
2. Il presente Protocollo è stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale dalle parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'articolo 15, comma 2 bis della legge 241/90.

Regione Campania

Regione Marche

Comune di Poggiomarino



ALLEGATO TECNICO AL PROTOCOLLO DI INTESA
tra la Regione Marche, la Regione Campania ed il Comune di Poggiomarino

Compiti della Regione Marche

In riferimento all'art. 4 del protocollo "Compiti della Regione Marche" si specifica che la Regione garantisce quanto segue:

- la promozione di protocolli di intesa con le associazioni di categoria, ordini professionali e camere di commercio per valutare eventuali possibilità di inserimento lavorativo della popolazione ospitata;
- il coinvolgimento dei diversi settori dell'amministrazione regionale a vario titolo competenti;
- il coinvolgimento del Sistema regionale di protezione civile, con particolare riguardo per le Organizzazioni di volontariato;
- eventuale supporto tecnico alle attività di pianificazione di emergenza del Comune di Poggiomarino;
- l'individuazione di un responsabile per il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente in materia;
- la possibilità di fungere da "disaster recovery" dei dati anagrafici del Comune di Poggiomarino.

Compiti del Comune di Poggiomarino

In riferimento all'art. 5 del protocollo "Compiti del Comune" si specifica che il Comune di Poggiomarino garantisce quanto segue:

- la costituzione di un Nucleo di riferimento tecnico-amministrativo della struttura comunale che possa dare continuità ai propri concittadini, a trasferimento avvenuto nella Regione Marche, al raccordo delle informazioni e delle attività riguardanti il comune di provenienza;
- l'invio della pianificazione di emergenza di competenza alla Regione Marche;
- il coinvolgimento dei diversi settori dell'amministrazione comunale;
- l'aggiornamento annuale dei dati anagrafici e della banca dati della popolazione (l'aggiornamento andrà comunque previsto per ciascun passaggio di Fase operativa e, in Fase di preallarme, con cadenza mensile), ove non sia presente un sistema informatico di condivisione dei dati in tempo reale del Comune di Poggiomarino nella Regione Marche;
- la disponibilità di dati anagrafici che contengano:
 - la popolazione residente suddivisa per genere e classi di età;
 - la popolazione stabilmente dimorante sul territorio comunale, ove il dato sia disponibile;



- la suddivisione della popolazione per circoscrizioni, quartieri e/o frazioni e/o aree omogenee;
- la popolazione con attività lavorativa presso strutture pubbliche o strutture private a carattere nazionale (servizi essenziali etc), ove il dato sia disponibile.

Il trasferimento dei dati sanitari, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, sarà assicurato sulla base dei criteri definiti nell'ambito del Piano del settore sanitario, previsto dalle Indicazioni del Capo del Dipartimento della protezione civile per l'aggiornamento della pianificazioni di emergenza della Zona rossa vesuviana, con il raccordo tra i soggetti competenti delle Amministrazioni regionali. I dati sanitari dovranno indicare la popolazione con speciali necessità in relazione a disabilità, patologie croniche (ad es. sottoposte a specifici protocolli terapeutici, necessità di supporti elettromedicali) o altre situazioni di natura socio-sanitaria (ad es. tossicodipendenza, patologie psichiatriche).

Compiti del Comune di Poggiomarino e della Regione Marche

In riferimento all'art. 6 del protocollo "Compiti del Comune e della Regione Marche" il Comune e la Regione gemellati si impegnano a:

- o definire standard per lo scambio dati;
- o pianificare momenti formativi tra Comune e Regione, in accordo con la Regione Campania, in particolare per gli operatori di protezione civile e delle organizzazioni di volontariato.

Gruppo di lavoro per il monitoraggio delle attività

In riferimento all'art. 8 del protocollo "Gruppo di lavoro per il monitoraggio delle attività" (di seguito Gruppo), le Amministrazioni firmatarie individuano, per le attività di tale gruppo, due rappresentanti qualificati nel settore di protezione civile, di cui uno con funzioni di supplente.

Il Comune di Poggiomarino e la Regione Marche si impegnano, in fase ordinaria, a convocare riunioni del Gruppo con cadenza almeno semestrale, invitando se lo ritengono opportuno, rappresentanti di enti e amministrazioni esperti nelle tematiche da discutere e utili ai fini delle attività da svolgere.

La prima riunione del Gruppo sarà convocata dal Comune di Poggiomarino entro 60gg dalla firma del protocollo d'intesa. Nell'ambito di tale prima riunione, il Gruppo definirà il regolamento interno e le modalità di convocazione dei successivi incontri.



ALLEGATO A2 alla DGR n. _____ del _____

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA
LA REGIONE CAMPANIA, LA REGIONE MARCHE E IL COMUNE DI BACOLI
PER RENDERE OPERATIVI I GEMELLAGGI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI "DISPOSIZIONI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA
PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA PER IL RISCHIO VULCANICO DEI CAMPI
FLEGREI" DEL 24 GIUGNO 2016**

L'anno duemiladiciannove, il giorno _____ del mese di _____

tra

la Regione Campania – con sede in Napoli, Via Santa Lucia (C.F 80011990639) – di seguito
“Regione”, nella persona di Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania,

la Regione Marche – con sede in ANCONA, Via Gentile da Fabriano n. 9 (C.F 80008630420) – di
seguito “Regione gemellata”, nella persona di Luca Ceriscioli, Presidente della Regione Marche

e

il Comune di Bacoli – con sede in Bacoli (Na), Via (C.F.....) – di seguito “Comune”,
nella persona di....., Sindaco del Comune di Bacoli.

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, “Codice della protezione civile”;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008 concernente:
“Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “Disposizioni per
l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei” del 24
giugno 2016 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.193 del 19 agosto 2016 - ed in particolare l'art. 2

in cui si dispone che, al fine di garantire l'assistenza alla popolazione dell'area flegrea cautelativamente evacuata, ciascun comune della Zona rossa è gemellato con una Regione o Provincia Autonoma;

VISTA la Legge Regionale n.32 del 11 dicembre 2001 "Sistema regionale di protezione Civile" art. 3 comma 2 lett a;b) nell'esercizio delle proprie funzioni:

- a) instaura un costante rapporto di collaborazione con le Amministrazioni dello Stato, con le altre Regioni, con gli Enti locali e con ogni altro ente, istituzione ed organizzazione pubblica o privata operante con finalità di protezione civile;
- b) stabilisce accordi con le altre Regioni per l'espletamento di attività di comune interesse, in armonia con i piani e i programmi nazionali;

VISTO il rapporto finale, trasmesso al Dipartimento della protezione civile il 2 gennaio 2013, redatto dal Gruppo di lavoro incaricato della definizione dello scenario di riferimento per il piano di emergenza dei Campi Flegrei per il rischio vulcanico, nominato con decreto del Capo Dipartimento della protezione civile dell'11 maggio 2009;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in particolare gli articoli 18 e seguenti, disciplinanti il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici;

VISTO il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 10 gennaio 2000, secondo il quale il trattamento delle informazioni e dei dati necessari alla pianificazione comunale di protezione, compresi i dati sensibili, nonché la comunicazione degli stessi ad altre istituzioni, quali il Dipartimento di protezione civile, le Prefetture, le Regioni e le Province, rientrano nei compiti istituzionali dei Comuni sulla base della vigente legislazione in materia di protezione civile e in particolare nel D.Lgs n. 1 del 2018 e non richiedono il consenso degli interessati né l'autorizzazione del Garante;

CONSIDERATO che la Regione Campania e il Dipartimento della protezione civile, sulla base del predetto documento, hanno avviato le attività di competenza volte alla revisione del Piano





nazionale d'emergenza e alla ridefinizione dei confini della Zona rossa del medesimo Piano, intesa come area da evacuare cautelativamente per salvaguardare le vite umane dagli effetti di una possibile eruzione in quanto ad alta probabilità di invasione di flussi piroclastici;

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 669 del 23 dicembre 2014, concernente la "Rischio vulcanico in area Flegrea. Delimitazione della Zona Rossa. Presa d'atto delle proposte comunali".

CONSIDERATO che il citato decreto del 24 giugno 2016 dispone altresì che le Regioni e le Province Autonome rendano operativi i predetti gemellaggi mediante specifici protocolli d'intesa sottoscritti con la Regione Campania ed i comuni gemellati, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile e provvedano ad elaborare specifici piani per il trasferimento e l'accoglienza della popolazione da assistere;

CONSIDERATO, altresì, che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Commissione speciale protezione civile, nella seduta tecnica congiunta con il Dipartimento della Protezione civile del 23 luglio 2015 e, successivamente, nella seduta politica del 11 febbraio 2016, ha approvato il metodo per il gemellaggio e l'abbinamento tra i Comuni della Zona rossa e le Regioni e Province autonome ai fini della distribuzione territoriale della popolazione flegrea in caso di evacuazione;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento del 02 febbraio 2015 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2015 recante "Indicazioni alle Componenti ed alle Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile inerenti l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della "Zona rossa vesuviana" valide fatti salvi i dovuti adattamenti relativi al territorio, per i Campi Flegrei, ai sensi dell'art.3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei" del 24 giugno 2016;



RAVVISATA, la necessità di assicurare e garantire un omogeneo e coerente svolgimento delle attività di pianificazione per l'allontanamento, il trasferimento e l'accoglienza della popolazione nello spirito di leale collaborazione che deve contraddistinguere le iniziative e le attività delle pubbliche amministrazioni, soprattutto in un ambito strategico e particolare quale quello della protezione civile;

RITENUTO che sia possibile attuare rapporti di collaborazione e sinergie al fine di addivenire ad una condivisione delle metodologie e degli strumenti necessari per la compiuta attuazione del gemellaggio;

ACQUISITO il parere favorevole del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 2 del sopra citato Decreto del 24 giugno 2016;

DATO ATTO che le attività di cui al presente protocollo d'intesa riguardano eventi di carattere nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del D. Lgs 1/2018 recante "Codice della protezione civile" e per fronteggiare le quali si procederà con le modalità e le risorse previste dall'art. 24 del medesimo decreto legislativo;



TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Articolo 1
(Premesse)**

-
1. Le “premesse” e l’“Allegato Tecnico” di seguito riportato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’Intesa.

**Articolo 2
(Obiettivi)**

-
1. Con il presente Protocollo d’Intesa si definiscono gli accordi necessari a disciplinare le attività volte a rendere operativo il gemellaggio tra il Comune di Bacoli e la Regione Marche, ai fini dell’allontanamento, trasferimento ed accoglienza della popolazione del Comune della Zona rossa flegrea, in caso di ripresa dell’attività vulcanica dei Campi Flegrei, sulla base delle linee guida emanate dal Dipartimento della protezione civile nelle “Indicazioni per l’aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa”.

**Articolo 3
(Compiti della Regione Campania)**

-
1. La Regione Campania si impegna a svolgere le attività espressamente previste nelle “Indicazioni per l’aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa”.
 2. In particolare la Regione Campania, nell’ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, si impegna ad assicurare:
 - la partecipazione alle attività di raccordo conoscitivo e informativo tra amministratori e tecnici delle Amministrazioni;
 - il coordinamento delle attività per la creazione di standard per lo scambio dei dati.



Articolo 4
(Compiti della Regione Marche)

1. La Regione Marche si impegna a svolgere le attività espressamente previste nelle “Indicazioni per l’aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa”.
2. In particolare la Regione Marche, nell’ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, si impegna ad assicurare, con modalità individuate anche in successivi documenti attuativi:
 - il recepimento, l’aggiornamento telematico e la gestione dei dati della popolazione, con il coinvolgimento degli uffici competenti;
 - l’accesso ai servizi di base della popolazione ospitata;
 - la promozione di possibili iniziative volte a facilitare l’integrazione della popolazione ospitata nella comunità di accoglienza.

Articolo 5
(Compiti del Comune di Bacoli)

1. Il Comune di Bacoli si impegna a svolgere le attività espressamente previste nelle “Indicazioni per l’aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per la Zona rossa”.
2. In particolare il Comune di Bacoli, nell’ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, si impegna ad assicurare, con modalità individuate anche in successivi documenti attuativi:
 - la trasmissione e l’aggiornamento telematico dei dati anagrafici e delle altre banche dati della popolazione del Comune di Poggiosommano alla Regione Marche;
 - la trasmissione e l’aggiornamento delle informazioni di carattere sanitario della popolazione del comune alla Regione Marche, in raccordo con l’Azienda sanitaria competente per territorio;
 - la trasmissione e l’aggiornamento dei dati per la continuità dell’attività scolastica della popolazione del comune alla Regione Marche, in raccordo con l’Ufficio scolastico regionale.



Articolo 6
(Compiti di Comune di Bacoli e della Regione Marche)

1. Il Comune di Bacoli e la Regione Marche, nell'ambito delle attività relative alla condivisione delle informazioni, provvedono:
 - al raccordo conoscitivo e informativo tramite la programmazione di periodici incontri tra amministratori e tecnici delle Amministrazioni;
 - alla definizione delle modalità di condivisione dei dati.
2. Il Comune di Bacoli e la Regione Marche, nell'ambito delle attività relative alle modalità di attuazione del trasferimento e accoglienza della popolazione, provvedono altresì:
 - alla predisposizione di uno specifico schema di distribuzione della popolazione del Comune della Zona rossa nel territorio regionale di accoglienza, teso a mantenere unite le comunità esistenti nel comune di partenza;
 - alla predisposizione di Accordi e "gemellaggi" tra le associazioni di volontariato del Comune di Bacoli e della Regione Marche.

Articolo 7
(Tutela dati personali)

1. Le parti si impegnano a perseguire gli obiettivi del presente protocollo d'intesa nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici.

Articolo 8
(Gruppo di lavoro per il monitoraggio delle attività)

1. Per garantire il corretto e costante svolgimento delle attività previste nel presente Protocollo d'Intesa, è costituito un Gruppo di Lavoro, con funzioni di monitoraggio.
2. Il Gruppo di Lavoro è costituito da un referente designato da ciascuna delle Amministrazioni firmatarie. La partecipazione a tale Gruppo di lavoro è a titolo gratuito.



3. Al termine di ciascun anno il Gruppo di Lavoro redige una sintetica relazione sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da inoltrare ai competenti vertici delle rispettive amministrazioni, segnalando eventuali problemi ed individuando le possibili soluzioni. Detta relazione viene inoltrata per opportuna informazione al Dipartimento della protezione civile.

Articolo 9
(Costi delle operazioni disciplinate dal Protocollo)

1. Alla copertura delle spese emergenziali, a cui ciascun ente ed amministrazione è chiamato a far fronte, si provvede con gli strumenti conseguenti la dichiarazione dello stato d'emergenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs 1/2018, nel limite delle risorse stanziare.
2. Restano a carico dei bilanci ordinari delle singole amministrazioni ed enti i costi connessi con le attività di pianificazione e coordinamento che vanno sviluppate ordinariamente e durante la Fase operativa I di Attenzione.

Articolo 10
(Entrata in vigore e durata)

1. Il presente Protocollo ha la durata di 5 anni dalla data della stipula, e può essere rinnovato, agli stessi patti e condizioni, previo scambio di corrispondenza tra le parti, entro la scadenza naturale dello stesso.
2. Il presente Protocollo è stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale dalle parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'articolo 15, comma 2 bis della legge 241/90.

Regione Campania

Regione Marche

Comune di Bacoli



ALLEGATO TECNICO AL PROTOCOLLO DI INTESA
tra la Regione Marche, la Regione Campania ed il Comune di Bacoli

Compiti della Regione Marche

In riferimento all'art. 4 del protocollo "Compiti della Regione Marche" si specifica che la Regione garantisce quanto segue:

- la promozione di protocolli di intesa con le associazioni di categoria, ordini professionali e camere di commercio per valutare eventuali possibilità di inserimento lavorativo della popolazione ospitata;
- il coinvolgimento dei diversi settori dell'amministrazione regionale a vario titolo competenti;
- il coinvolgimento del Sistema regionale di protezione civile, con particolare riguardo per le Organizzazioni di volontariato;
- eventuale supporto tecnico alle attività di pianificazione di emergenza del Comune di Bacoli;
- l'individuazione di un responsabile per il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente in materia;
- la possibilità di fungere da "disaster recovery" dei dati anagrafici del Comune di Bacoli.

Compiti del Comune di Bacoli

In riferimento all'art. 5 del protocollo "Compiti del Comune" si specifica che il Comune di Bacoli garantisce quanto segue:

- la costituzione di un Nucleo di riferimento tecnico-amministrativo della struttura comunale che possa dare continuità ai propri concittadini, a trasferimento avvenuto nella Regione Marche, al raccordo delle informazioni e delle attività riguardanti il comune di provenienza;
- l'invio della pianificazione di emergenza di competenza alla Regione Marche;
- il coinvolgimento dei diversi settori dell'amministrazione comunale;
- l'aggiornamento annuale dei dati anagrafici e della banca dati della popolazione (l'aggiornamento andrà comunque previsto per ciascun passaggio di Fase operativa e, in Fase di preallarme, con cadenza mensile), ove non sia presente un sistema informatico di condivisione dei dati in tempo reale del Comune di Bacoli nella Regione Marche;
- la disponibilità di dati anagrafici che contengano:
 - la popolazione residente suddivisa per genere e classi di età;
 - la popolazione stabilmente dimorante sul territorio comunale, ove il dato sia disponibile;
 - la suddivisione della popolazione per circoscrizioni, quartieri e/o frazioni e/o aree omogenee;



- la popolazione con attività lavorativa presso strutture pubbliche o strutture private a carattere nazionale (servizi essenziali etc), ove il dato sia disponibile.

Il trasferimento dei dati sanitari, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, sarà assicurato sulla base dei criteri definiti nell'ambito del Piano del settore sanitario, previsto dalle Indicazioni del Capo del Dipartimento della protezione civile per l'aggiornamento della pianificazioni di emergenza della Zona rossa vesuviana, con il raccordo tra i soggetti competenti delle Amministrazioni regionali. I dati sanitari dovranno indicare la popolazione con speciali necessità in relazione a disabilità, patologie croniche (ad es. sottoposte a specifici protocolli terapeutici, necessità di supporti elettromedicali) o altre situazioni di natura socio-sanitaria (ad es. tossicodipendenza, patologie psichiatriche).

Compiti del Comune di Bacoli e della Regione Marche

In riferimento all'art. 6 del protocollo "Compiti del Comune e della Regione Marche" il Comune e la Regione gemellati si impegnano a:

- o definire standard per lo scambio dati;
- o pianificare momenti formativi tra Comune e Regione, in accordo con la Regione Campania, in particolare per gli operatori di protezione civile e delle organizzazioni di volontariato.

Gruppo di lavoro per il monitoraggio delle attività

In riferimento all'art. 8 del protocollo "Gruppo di lavoro per il monitoraggio delle attività" (di seguito Gruppo), le Amministrazioni firmatarie individuano, per le attività di tale gruppo, due rappresentanti qualificati nel settore di protezione civile, di cui uno con funzioni di supplente.

Il Comune di Bacoli e la Regione Marche si impegnano, in fase ordinaria, a convocare riunioni del Gruppo con cadenza almeno semestrale, invitando se lo ritengono opportuno, rappresentanti di enti e amministrazioni esperti nelle tematiche da discutere e utili ai fini delle attività da svolgere.

La prima riunione del Gruppo sarà convocata dal Comune di Bacoli entro 60gg dalla firma del protocollo d'intesa. Nell'ambito di tale prima riunione, il Gruppo definirà il regolamento interno e le modalità di convocazione dei successivi incontri.